

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Addio alla ritenuta in ingresso sui flussi esteri

di Nicola Fasano

Il Decreto Renzi ([articolo 4, comma 2 del D.L. 66/2014](#)) **abroga definitivamente** la ritenuta generalizzata del 20% sui **flussi provenienti dall'estero** introdotta dalla legge europea n. 97/2013 che ha completamente riformulato il D.L. 167/1990 in materia di monitoraggio fiscale

Come si ricorderà, Il primo periodo del comma 2 del “nuovo” articolo 4 del D.L. 167/1990 stabiliva, come principio di carattere generale, che **tutti i redditi** derivanti dagli investimenti detenuti **all'estero** e dalle attività **estere** di natura finanziaria dovevano **in ogni caso** assoggettati a **ritenuta** o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli **intermediari residenti che intervenivano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi**, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività fossero ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.

Inoltre, il secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 167/1990 avevano introdotto una **nuova ritenuta d'ingresso, a titolo di acconto**, su determinate tipologie di **redditi di capitale** e di redditi **diversi** che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria.

Secondo quanto chiarito dalla [circolare 38/E/2013](#), tale prelievo doveva essere effettuato dagli intermediari finanziari su **tutti i flussi lordi provenienti dall'estero** percepiti da soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW, **salvo differente comunicazione** da parte del cliente.

Con [Provvedimento prot. 2014/24663 del 19 Febbraio 2014](#), l’Agenzia delle entrate, alla luce delle notevoli criticità riscontrate per l’applicazione di tale disposizione da parte degli operatori, e su imbeccata del Ministero dell’Economia e delle Finanze, **aveva rinviato l’entrata in vigore** della novità in esame, originariamente prevista per il 1 gennaio 2014, **al 1 luglio 2014**.

Ora il Decreto-Renzi ne sancisce la **definitiva abolizione**.

In particolare le fattispecie interessate dalla disposizione in esame sono rappresentate da una serie di redditi di capitale e redditi diversi che **concorrono a formare il reddito complessivo** del contribuente. Si tratta in particolare delle seguenti tipologie reddituali:

- **interessi** ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, **diversi da quelli bancari**;
- **rendite perpetue** e le prestazioni annue perpetue;
- compensi per prestazione di **fideiussione** o altra garanzia;
- **interessi ed altri proventi** derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
- **plusvalenze** derivanti dalla cessioni di **immobili situati all'estero**;
- **plusvalenze** realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di **terreni** detenuti all'estero suscettibili di **utilizzazione edificatoria**;
- redditi derivanti dalla **locazione di immobili situati all'estero**;
- redditi derivanti **dall'affitto, locazione, noleggio di beni** mobili, veicoli, macchine e altri beni situati all'estero nonché di aziende aventi sede all'estero;
- **plusvalenze** realizzate mediante la cessione di **partecipazioni qualificate** in società non residenti e fattispecie assimilate.

L'abrogazione della ritenuta, da salutare sicuramente con favore (in caso contrario peraltro l'Italia sarebbe stata sicuramente esposta a censure in sede europea), pone tuttavia alcune **complicazioni dal punto di vista dichiarativo**. Ciò in quanto resta in vigore il comma 3 dell'art. 4 del D.L. 167/1990, come modificato dalla legge 97/2013, ai sensi del quale gli obblighi di indicazione ai fini del monitoraggio fiscale non sussistono per le **sole** attività finanziarie e patrimoniali **affidate in gestione o in amministrazione** agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i **flussi** finanziari e i **redditi** derivanti da tali attività e contratti siano stati **assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari** stessi. Rispetto alla disciplina previgente, in sostanza, **non è più sufficiente il mero intervento nella riscossione** dei flussi esteri da parte dell'intermediario finanziario, ma è necessaria la effettiva applicazione della ritenuta che ora, per le citate categorie reddituali, è stata definitivamente soppressa. Diretta conseguenza di tale eliminazione, pertanto, è che, a regime, gli investimenti esteri i cui redditi **non sono assoggettati a ritenuta, pur se affidati in gestione o amministrazione a un intermediario residente, devono essere comunque indicati in RW ai fini del monitoraggio fiscale** (mentre in questi casi l'IVIE è assolta dall'intermediario e l'IVAFE invece non è dovuta, poiché in linea di principio è applicato dalla fiduciaria italiana il "bollo interno"). Tale situazione, comunque, si è **già concretizzata in Unico 2014**, in quanto, come ribadito nelle istruzioni del quadro RW, il più ristretto perimetro di esonero dalla compilazione dell'RW (che richiede l'applicazione della ritenuta) si applica già a partire dal periodo di imposta 2013, mentre la "nuova" ritenuta, ora abrogata e di fatto mai applicata, avrebbe dovuto riguardare i flussi percepiti dal 2014 in poi (semplificando, in teoria, la compilazione dell'RW da Unico 2015).

Nulla cambia dal punto di vista reddituale: i redditi in esame continuano, come in passato, a dover essere riportati negli appositi quadri della dichiarazione, trattandosi di redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.